



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
UFFICIO V – RELAZIONI SINDACALI E BENESSERE PSICOFISICO
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2008

In data 27 novembre, 5 e 11 dicembre 2008, 30 marzo, 2 e 3 aprile 2009 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al D.M. 7 giugno 2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il D.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme – entrambe - finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'ex Ministero della salute;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l'ex Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato, nonché al personale dell'ex Ministero della salute formalmente distaccato presso altre amministrazioni per preminenti esigenze di servizio di questo Dicastero, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato", ed in particolare l'art. 6;

VISTO il DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 133291 registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 2008 Registro 6 foglio 71, con il quale, per l'anno 2008, sono state riassegnate sul capitolo 3480 le somme per le finalità di cui all'art. 7 legge 362/1999;

VISTO il D.M. 7 giugno 2006 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Capo del Dipartimento dell'innovazione o, su delega del medesimo, al Direttore della Direzione Generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

VISTA la delega a presiedere la delegazione di parte pubblica ed a sottoscrivere gli accordi a livello di amministrazione, rilasciata in data 4 marzo 2008 dal Capo del Dipartimento dell'innovazione al Direttore Generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, Dott. Giuseppe Celotto;

VISTA l'autorizzazione per la prosecuzione delle contrattazioni integrative a livello di amministrazione, rilasciata alla delegazione di parte pubblica in data 4 luglio 2008 dal Sottosegretario di Stato con delega al personale, prof. Ferruccio Fazio;

CONVENGONO

per i motivi in premessa e considerati, in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'ex Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato DPCM del 13 dicembre 1995.

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto, sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale dell'ex Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando o assegnazione temporanea presso l'ex Ministero della salute con formale provvedimento, nonché al personale dell'ex Ministero della salute temporaneamente distaccato presso altre amministrazioni nel preminente interesse del settore salute di questo Dicastero.

I compensi saranno corrisposti in base alla posizione economica rivestita nell'anno di spettanza.

Si applicheranno inoltre, come negli anni precedenti, i seguenti ulteriori criteri:

- a) compensazione con eventuali altre indennità fisse e ricorrenti, percepite dal personale di altre amministrazioni e non previste per il personale di ruolo del Ministero, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate;
- b) riduzione proporzionale, altresì, di tali emolumenti in relazione ai periodi di assenza per aspettativa ovvero per altre causali comportanti la perdita totale o parziale degli assegni, nonché per le assenze per dottorati di ricerca e titoli assimilabili o per assenze derivanti dall'applicazione di sanzioni per procedimenti disciplinari conclusi.

Roma, 3 aprile 2009

PER LE OO.SS.:

PER LA PARTE PUBBLICA

FP/CGILFIRMATO.....

.....

CISL/FPSFIRMATO.....

.....

UIL/PAFIRMATO.....

.....

FLP.....

.....

CONFSAL/UNSA....FIRMATO.....

.....

RdB/PI

.....

.....

.....